



Coordinamento Settore
Università Ricerca
CRA

Roma, 7 luglio 2006

COMUNICATO AL PERSONALE CRA – INCONTRO 22 GIUGNO 2006

La convocazione prevedeva la discussione su:

1. trasferimento del personale da Cagliari a Sanluri;
2. regolamento assunzioni a tempo determinato;
3. tabella di equiparazione;
4. verifiche di professionalità ex art. 9 D. L.vo n.454/1999;
5. riduzione permanenza fasce stipendiali ricercatori e tecnologi ex art. 17 comma 3 del CCNL 7.4.2006.

PUNTO 1. Dopo le verifiche e gli approfondimenti chiesti dalle OO.SS., la nuova sede è risultata idonea. Il trasferimento sarà effettuato con gradualità e massima disponibilità a risolvere eventuali problematiche personali che dovessero evidenziarsi. Come UIL abbiamo chiesto di incentivare il trasferimento attraverso un emolumento “una tantum” il cui importo sarà concordato in una prossima riunione, dopo che il CRA avrà elaborato una proposta economica compatibile con le risorse di bilancio.

PUNTO 2. Sono state recepite le proposte delle OO.SS. esposte nella precedente riunione, e sono state riportate nel testo, che sarà inviato in allegato al presente comunicato nella versione finale, come integrata dalle ulteriori osservazioni fatte durante l’incontro del 22 giugno. Il CRA ha cercato di mantenere nel regolamento le flessibilità– come richiesto dalla UIL al tavolo precedente - per un veloce avvio delle procedure, il che consentirà l’attivazione dei contratti a tempo determinato e la - auspicata - contestuale riduzione dei contratti Co.Co.Co. Tra i punti di attenzione segnaliamo che i requisiti per la selezione sono stati resi omogenei tra i profili di Ricercatore e Tecnologo, come previsto dal CCNL, e che assieme alle procedure “*perfette*” saranno utilizzate anche le “*simplificate*”, in particolare per coloro che non hanno ancora maturato i requisiti di ammissione previsti per i Concorsi Pubblici Nazionali (es. i tre anni post laurea per i III livelli). Sarà data idonea informazione alle strutture da parte del CRA anche sulle procedure e la tempistica da adottare.

PUNTO 3. Siamo stati informati che il CRA ha chiesto – prima dell’incontro su mandato de Cda - al MIPAF conferma formale su quale debba essere il “soggetto” chiamato ad emanare la tabelle, se il CRA o il MIPAF. La motivazione addotta è l’intenzione di “evitare eventuali illegittimità poi censurabili” e a rischio di impugnativa, alla luce del fatto che il 454/99 rimanda al MIPAF, mentre in base al disposto contrattuale la procedura spetta agli enti, fermo restando quanto è rimasto competenza di Funzione Pubblica e Tesoro (compatibilità di spesa, rispetto delle norme del pubblico impiego ecc.).

Al riguardo, come risulta dal verbale, la UILPA-UR “è **fortemente contraria**, atteso che la procedura risulterà ancora ritardata. Inoltre, **se** continua ad esistere un obbligo legislativo derivante dal 454/99, non è l’espressione di volontà da parte del MIPAF a consentirgli di sottrarsi all’obbligo cui è chiamato. **Se invece** il CCNL è fonte sufficiente per legittimare l’autonomia del CRA, come la UIL ritiene, interpellare il MIPAF è atto di cui non si comprendono le ragioni e che, in ogni caso, non offre le auspiccate garanzie in termini di legittimità”.

N.B.: per i **Direttori** sono stati fatti tutti gli atti ricognitivi, e a breve il CRA procederà all’inquadramento. Permangono perplessità in merito all’assegno aggiuntivo, che sarà oggetto di un ulteriore incontro.

PUNTO 4. In maniera assolutamente inaspettata abbiamo appreso che è pervenuta la risposta - in merito alla *verifica di professionalità e tabelle di equiparazione*, richiesta dal CRA per gli **operai** comma 8 ovvero a tempo determinato - **dell'Avvocatura dello Stato**. Come ricorderete, l'Avvocatura era stata interpellata il 22 marzo u.s., con nota CRA (che abbiamo avuto e letto assieme alla risposta) a nostro avviso chiara e ben strutturata.

Come si riporta dal sito WEB, l'Avvocatura “rappresenta e difende in giudizio l'amministrazione statale e, più in generale, tutti i poteri dello Stato quando svolgano attività sostanzialmente amministrative. L'Avvocatura dello Stato tutela in sede giudiziaria gli interessi patrimoniali e non patrimoniali dello Stato e di altri enti ammessi al patrocinio, ai quali presta pure la propria consulenza senza limiti di materia.” “La funzione consultiva è svolta non solo e non tanto nell'interesse particolare dell'organismo che se ne avvale (ad esempio, per prevenire una lite), ma anche al fine di *garantire l'interesse generale* alla legalità dell'azione amministrativa.”

Ma sul sito leggiamo anche: “È fatta salva la possibilità per l'amministrazione consultante di *disattendere* il parere reso dall'Avvocatura dello Stato, sia esso *facoltativo* od obbligatorio, fermo restando che - per pacifico riconoscimento anche giurisprudenziale - l'orientamento contrario a quello espresso dall'organo legale consultivo *impegna in modo particolare l'ente* sul piano motivazionale, richiedendosi *adeguata giustificazione del dissenso* nell'atto amministrativo conclusivo del procedimento ausiliato.”

Questa lunga premessa si è resa necessaria per spiegare per quale motivo riteniamo **preoccupante** la scelta del CRA, che si è limitato a nostro avviso troppo sbrigativamente a dare seguito ad un parere che, **pur sembrando incredibilmente favorevole, rischia di essere un pesante boomerang in assenza di indispensabili correzioni che abbiamo già chiesto al CRA di adottare.**

L'Avvocatura infatti sostiene che l'inquadramento degli operai 151isti (ma non solo) debba avvenire “sulla base delle verifiche delle **mansioni** in concreto svolte nell'ambito dell'ente, e della riconducibilità di tali mansioni ai livelli professionali previsti dal CCNL Ricerca”. Tale concetto viene anche ribadito in un comma successivo della stessa lettera, fermo restando il richiamo a “modalità da determinare preventivamente sulla base di accurata istruttoria da parte di apposita commissione a ciò preposta.

Il CdA ha recepito il parere, ed ha adottato una delibera conseguente.

Sulla vicenda, ad avviso della **UIL**, ci sarebbe molto da obiettare. Ma per restare nel merito, abbiamo fatto presente che il riconoscimento delle mansioni svolte “di fatto” deve essere procedura che – qualora adottata – **va estesa** a tutto il personale in attesa ma anche – e con conseguente *ricostruzione di carriera - a tutto il personale già in servizio e già inquadrato nei ruoli della ricerca*, per evitare disparità di trattamento e garantire la “par condicio” ai sensi delle norme vigenti in relazione al rapporto di lavoro e dello stesso D. Lg.vo 454/99.

Riteniamo infatti l'occasione unica per “sfortire” il **sottoinquadramento**, che esiste a tutti i livelli; ricordiamo inoltre che diventa difficile immaginare che sulla base di una semplice “autocertificazione”, come si legge nella nota dell'Avvocatura, un lavoratore (che peraltro proviene da contratti *privati* come quelli agricoli e non pubblici) possa collocarsi in un profilo o un livello più alto di quello posseduto da un sottoinquadrato di ruolo di lunga data.

Proprio per questi motivi abbiamo altresì fatto rilevare che il CdA chiedeva che l'autocertificazione resa dagli interessati sulle mansioni espletate fosse “vistata”, mentre a nostro avviso essa va “**certificata**” dal Direttore della struttura di provenienza.



Ciononostante continuiamo ad essere **preoccupati** per il fatto che gli inquadramenti derivanti dalle opportunità estremamente favorevoli per le modalità proposte dall'Avvocatura sono sottoposti obbligatoriamente al **vaglio finale di Funzione Pubblica e Tesoro**, che hanno già ripetutamente espresso il proprio parere in merito alle tabelle, parere **estremamente riduttivo e molto più rigido**.

Come risulta dal verbale di incontro, a nostro avviso “il parere dell'Avvocatura ingenera aspettative e rischia di provocare atti formali che costituiscono una “eredità” di cui si dovrà tener conto, e non solo nel CRA ma anche negli altri enti soggetti a tabelle.”

In ogni caso, abbiamo consultato i nostri legali per verificare se è possibile desumere una lesione dei diritti individuali dei dipendenti già inquadrati nel CRA, lesione derivante da una applicazione delle indicazioni dell'Avvocatura ai soli operai art. 9 comma 8 D. Lg.vo 454/99 senza estensione a tutti anche ai già di ruolo. Seppur reso in tempi veloci e su documentazione imperfetta (la lettera del CRA non porta la data della delibera del CdA ecc), il parere ci ha confermato che potrebbero ravvisarsi lesioni di diritti per i dipendenti già di ruolo. Con tutti gli inevitabili ritardi collegati ad eventuali ricorsi. Francamente speravamo in meglio.

PUNTO 5: Il CRA ha portato al tavolo la problematica della riduzione di un anno del tempo di permanenza nella prima fascia stipendiale, derivante dai nuovi criteri contrattuali.

Dopo aver fatto rilevare che le priorità per l'applicazione del CCNL devono essere *concordate e non contingenti o casuali*, le parti hanno concordato che **entro il 31 ottobre** sarà completata una “**sessione straordinaria**” per la verifica della regolarità della prestazione per i livelli I-III “maturandi”, che non sono stati inseriti nella verifica effettuata entro il 30 aprile, data prevista dal CCNL precedente.

Abbiamo quindi chiesto di **attivare un tavolo tecnico per l'applicazione del nuovo CCNL**.

Tra le **VARIE** abbiamo ricordato che sono in attesa di risposta una serie di istanze, per esempio l'applicazione **dell'art. 42 (CTER)**, che da tempo aspetta di conoscere le decisioni che il CRA intende adottare, e per il quale abbiamo sollecitato una risposta che aspettiamo da mesi.

Per **l'art. 52** (passaggio orizzontale) invece, confermiamo che saranno concluse le istanze sospese o di recente proposizione, ma che in merito alle **decorrenze** persistono ancora dubbi che - per quanto ci riguarda - riteniamo che vengono interpretate in molti casi in maniera eccessivamente ed immotivatamente restrittiva.

Anche in merito al trattamento **accessorio** è necessario concludere la trattativa, ma riteniamo che per esso bisognerà aspettare ancora.

Il prossimo incontro è previsto per il giorno 13 luglio p.v.

UIL PA-UR
Sonia Ostrica


ALLEGATO:

- *verbale incontro
- *regolamento assunzioni a termine
- *lettera Avvocatura
- *lettera CRA

